

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI**

In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale OMISSIS promossa da

SOCIETÀ

PARTE ATTRICE

CONTRO

BANCA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

parte attrice: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 8.9.2020; parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 2.9.2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato SOCIETÀ ha convenuto in giudizio BANCA asserendo di aver intrattenuto con l'istituto di credito un rapporto di conto corrente ordinario con apertura di credito n. OMISSIS, acceso il OMISSIS presso filiale OMISSIS, ed estinto il 27.10.2014 con saldo zero; deduceva che, in corso di rapporto, la Banca aveva gestito il rapporto di conto corrente e le collegate linee di credito in modo anomalo, applicando interessi passivi ultralegali, usurari ed anatocistici, nonché commissioni di massimo scoperto ed altre spese non pattuite; esercitato uno ius variandi, in senso sfavorevole per il correntista, mai convenzionalmente determinato ed applicato una illegittima data di decorrenza delle valute; ha dedotto, conseguentemente, la nullità dei rapporti contrattuali intercorsi e delle clausole contrattuali pattuite in modo difforme da quanto richiesto dalla legge, rideterminando un saldo a credito a favore del correntista pari ad euro 115.457,83. Tenuto conto di tali motivi parte attrice ha chiesto la restituzione di tutto quanto indebitamente conseguito dalla Banca in corso di rapporto contrattuale.

L'attore ha inoltre dedotto che, con la citata illegittima condotta contrattuale, la banca aveva costruito un rapporto di fiducia solo apparentemente paritario, ma nei fatti aveva lucrato al correntista pretese ben maggiori rispetto a quelle dovute, ponendosi in posizione di superiorità, situazione legittimante la richiesta di risarcimento del danno per violazione del canone di solidarietà sociale ex art. 2 e 47 Cost..

Si è costituita in giudizio BANCA che ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo la nullità della citazione per genericità del petitum ex art. 164 comma 3 e 4 c.p.c. e la prescrizione decennale del diritto al rimborso, contestando poi, comunque, la fondatezza di ogni doglianza dedotta in citazione.

Sentenza, Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta, n. 12 del 5 gennaio 2021

Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., è stata disposta CTU contabile. Il giudice scrivente è divenuta assegnataria del fascicolo a far data maggio 2019.

All'udienza del 17.9.2020 le parti hanno precisato le conclusioni; la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. In sede di comparso conclusionale parte attrice ha rinunciato alla domanda di cui al capo L della citazione relativa alla pretesa risarcitoria.

In diritto le domande di parte attrice non possono essere accolte.

In generale va ricordato che, in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo, spetta al creditore istante l'onere della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa e cioè dell'avvenuto pagamento di somme indebite e della mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. n. 28945/2017); in applicazione di tali principi, nell'ambito di un rapporto bancario, il preteso creditore è tenuto a produrre, oltre ai contratti intercorsi con la banca, gli estratti conto relativi a tutto il rapporto e la documentazione contrattuale necessaria per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.

Nel caso di specie, va rilevato come l'atto di citazione risulti per lo più generico con riferimento ai dedotti profili di nullità contrattuale ed alla domanda di indebito, risolvendosi essenzialmente in una disamina teorica dei noti principi in tema di interessi ultralegali, usura, anatocismo e commissioni di massimo scoperto indebitamente applicate in corso di rapporto. La genericità dell'atto, comunque, pur potendo riverberare effetti in sede di verifica, nel merito, dell'assolvimento da parte dell'attore dell'onere di specifica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda, non configura un motivo di nullità rilevante ai sensi dell'art. 164 comma 3 e 4 c.p.c., con la conseguenza che l'eccezione sollevata da parte convenuta deve essere respinta.

La genericità delle allegazioni di parte attrice - che ha fondato la propria pretesa di accertamento della nullità contrattuale e la pretesa restitutoria sull'assenza di condizioni contrattuali validamente pattuite - è rimasta tale anche in seguito alla produzione in giudizio, da parte della Banca convenuta, del contratto di conto corrente e della documentazione inerente ad alcune linee di credito concesse al correntista (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo convenuta); entrambe le parti non hanno, peraltro, depositato le memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c..

Come evidenziato dalla CTU - che è congruamente e logicamente motivata - gli estratti conto e gli scalari depositati, oltre ad essere stati prodotti in modo completamente disorganico e disordinato al punto da rendere ardua la stessa verifica preliminare della completezza della documentazione atta a fondare ogni richiesto accertamento (cfr. CTU), non coprono l'intero periodo contrattuale; le lacune documentali non consentono l'accertamento delle condizioni applicate dalla Banca, né la ricostruzione del saldo del conto corrente e ciò nemmeno per il tramite delle scritture di raccordo. Non risultano poi disponibili altri adeguati elementi su cui fondare gli accertamenti domandati dall'attore, quali ad esempio adeguati riscontri provenienti dalle contabili bancarie o dallo stesso contegno processuale delle parti (cfr. Cass. n. 11543/2019), con la conseguenza che la ricostruzione comunque del saldo del conto corrente - domanda reiterata da parte attrice in sede di comparso conclusionale - condurrebbe ad un accertamento fondato su criteri del tutto presuntivi o approssimativi (cfr. Cass. 20694/2016) e non è quindi ammissibile.

Inammissibile è altresì l'ordine di esibizione di tutti gli estratti conto formulato da parte attrice nei riguardi di parte convenuta all'udienza del 30.1.2020 e reiterato in comparso conclusionale, trattandosi di strumento istruttorio dedotto oltre i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c.; al riguardo vale ricordare che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Vercelli, Giudice Elisa Trotta, n. 12 del 5 gennaio 2021

relativamente alla documentazione che la Banca è tenuta a mettere a disposizione del correntista ai sensi dell'art. 119 T.U.B., se pur astrattamente invocabile anche in pendenza di giudizio ed a prescindere dalla previa richiesta stragiudiziale del correntista (cfr. Cass. n. 3875/2019), è comunque soggetto alle decadenze ex art. 183 sesto comma c.p.c.. Decadenza in cui è incorsa parte attrice come già rilevato nel provvedimento del Tribunale in data 18.10.2018.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che SOCIETÀ non abbia adeguatamente allegato e provato la propria pretesa restitutoria; l'azione tesa all'accertamento delle nullità contrattuali, poi, oltre ad essere generica, è funzionale ad ottenere la condanna della convenuta alla restituzione dell'indebitato e non pare evincersi dall'atto di citazione un autonomo interesse alla declaratoria di nullità in modo avulso dalla ripetizione di indebitato. Conseguo il rigetto di tutte le domande proposte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in base a valori minimi ex d.m. 55/2014, stante la natura delle questioni trattate, tenuto conto del valore della domanda. Le spese di CTU, come già liquidate nel provvedimento del 12.03.2020, sono poste a carico del soccombente.

PQM

Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta le domande dell'attore;
- condanna SOCIETÀ a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano in euro 7.800,00 oltre rimborso forfettario nella misura di legge, CPA ed IVA se dovuta;
- pone le spese di CTU, come liquidate nel provvedimento del 12.3.2020, a carico di SOCIETÀ.

Vercelli 5.1.2021

Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*